

Regolamento Esecutivo dello Statuto

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 26/03/2018

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme di legge in materia, l'applicazione dello Statuto dell'AAROI-EMAC approvato in occasione dell'XI Congresso Nazionale dell'Associazione svoltosi a Bergamo dal 28 al 30 Settembre 2017.

ART. 1

In attuazione di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto (SOCI ORDINARI)

1. possono essere iscritti all'A.A.R.O.I.-EM.A.C. come Soci Ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia, specializzati in Anestesia e Rianimazione, o equiparati ex lege, che svolgono la loro attività professionale in Italia, come Dipendenti Pubblici o Privati, o come Liberi Professionisti, nell'ambito della disciplina di Anestesia e Rianimazione, della Terapia del Dolore, delle Cure Palliative, e della Terapia Iperbarica;
2. possono altresì essere iscritti all'A.A.R.O.I.-EM.A.C. come Soci Ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia, specializzati in Anestesia e Rianimazione, o equiparati ex lege, che svolgono la loro attività professionale in Italia, come Dipendenti Pubblici o Privati, o come Liberi Professionisti, nel contesto della Medicina Critica e dell'Emergenza, intendendosi tale contesto riferito esclusivamente ai Pronti Soccorso e all'Emergenza Territoriale (118);
3. possono altresì essere iscritti all'A.A.R.O.I.-EM.A.C. come Soci Ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia, che svolgono la loro attività professionale in Italia, come Dipendenti Pubblici o Privati, ma non come Liberi Professionisti, nel contesto della Medicina Critica e dell'Emergenza, intendendosi tale contesto riferito esclusivamente ai Pronti Soccorso e all'Emergenza Territoriale (118);
4. per tutti i Soci Ordinari, la domanda di iscrizione, redatta esclusivamente sul modello appositamente predisposto ed approvato, all'uopo allegato al presente Regolamento, deve recare tutti i dati necessari per la corretta identificazione anagrafica e professionale del richiedente, deve essere inviata come indicato sul modello suddetto alla Segreteria Nazionale, e segue specifico iter procedurale; il Socio Ordinario la cui attività professionale, successivamente all'iscrizione, dovesse svolgersi in ambiti e/o in contesti diversi da quelli previsti dai commi 1, 2, e 3 del presente articolo, deve darne immediata comunicazione agli Uffici di Segreteria Nazionale;
5. il Socio Ordinario il cui rapporto di lavoro si trasferisca, successivamente all'iscrizione, dalla dipendenza da un Ente Pubblico o privato ad un altro, oppure dalla dipendenza pubblica alla dipendenza privata, o alla libera professione, e viceversa, per mantenere la continuità dell'iscrizione associativa dovrà sottoscrivere una nuova domanda di iscrizione;
6. per tutti i Soci Ordinari, l'eventuale diritto alla fruizione di qualsivoglia convenzione stipulata dall'A.A.R.O.I.-EM.A.C. con soggetti terzi, ed in particolare per le convenzioni assicurative, è regolato direttamente ed esclusivamente dalle specifiche clausole e condizioni di tali convenzioni, che si intendono da tutti gli Iscritti personalmente ed integralmente conosciute ed accettate senza riserva alcuna; tutte le suddette convenzioni sono suscettibili di variazioni, e nessuna responsabilità potrà essere assunta dall'Associazione, né ad essa addebitata da chicchessia, per qualunque errata

Regolamento Esecutivo dello Statuto

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 26/03/2018

interpretazione e/o applicazione e/o variazione delle condizioni di tutte le suddette convenzioni stipulate dall'Associazione con soggetti terzi;

7. per tutti i Soci Ordinari Dipendenti Pubblici e Privati, per Sezione di competenza territoriale si intende la Sezione dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C. nel cui territorio insiste la sede di lavoro;
8. per tutti i Soci Ordinari Liberi Professionisti, per Sezione di competenza territoriale si intende la Sezione dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C. nel cui territorio insiste la sede di lavoro, o, in alternativa, secondo l'indicazione del Socio interessato, quella nel cui territorio insiste la sede di residenza;
9. il Socio Ordinario che abbia cessato in Italia la sua attività professionale, ma che continui a svolgerla all'estero, sempre nell'ambito della specialità di Anestesia e Rianimazione e delle discipline che operano nel contesto della Medicina Critica e dell'Emergenza, può a sua scelta mantenere tale qualifica, oppure richiedere il passaggio a quella di Socio Pensionato, avendo in tal caso facoltà di richiedere il ripristino della qualifica di Socio Ordinario qualora riprenda a svolgerla in Italia.

ART. 2

In attuazione di quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto (SOCI PENSIONATI):

1. possono essere iscritti all'A.A.R.O.I.-EM.A.C. come Soci Pensionati, in tal caso rinunciando alla qualifica di Socio Ordinario, i laureati in Medicina e Chirurgia, in pensione, che abbiano svolto la loro attività professionale in Italia, nell'ambito della specialità di Anestesia e Rianimazione e delle discipline che operano nel contesto della Medicina Critica e dell'Emergenza;
2. per tutti i Soci Pensionati, fatta salva la quota ridotta prevista dal comma 2 del suddetto art. 9 dello Statuto, la domanda di iscrizione, redatta esclusivamente sul modello appositamente predisposto ed approvato, all'uopo allegato al presente Regolamento, deve recare tutti i dati necessari per la corretta identificazione anagrafica e professionale del richiedente, deve essere inviata come indicato sul modello suddetto alla Segreteria Nazionale, e segue specifico iter procedurale;
3. il Socio Pensionato la cui attività lavorativa, successivamente all'iscrizione, dovesse riprendere, e che desideri reinscrivere come Socio Ordinario, dovrà sottoscrivere per tempo una nuova domanda di iscrizione;
4. per tutti i Soci Pensionati, l'eventuale diritto alla fruizione di qualsivoglia convenzione stipulata dall'A.A.R.O.I.-EM.A.C. con soggetti terzi, ed in particolare per le convenzioni assicurative, è regolato direttamente ed esclusivamente dalle specifiche clausole e condizioni di tali convenzioni, che si intendono da tutti gli Iscritti personalmente ed integralmente conosciute ed accettate senza riserva alcuna; tutte le suddette convenzioni sono suscettibili di variazioni, e nessuna responsabilità potrà essere assunta dall'Associazione, né ad essa addebitata da chicchessia, per qualunque errata interpretazione e/o applicazione e/o variazione delle condizioni di tutte le suddette convenzioni stipulate dall'Associazione con soggetti terzi;
5. per tutti i Soci Pensionati, per Sezione di competenza territoriale si intende la Sezione nel cui territorio hanno la residenza.

ART. 3

In attuazione di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto (MEDICI SPECIALIZZANDI):

Regolamento Esecutivo dello Statuto

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 26/03/2018

1. possono essere iscritti all'A.A.R.O.I.-EM.A.C. come Medici Specializzandi, i laureati in Medicina e Chirurgia, iscritti in Italia al Corso di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, o ad un Corso di Specializzazione inerente a discipline che operano nel contesto della Medicina Critica e dell'Emergenza, intendendosi tale contesto riferito esclusivamente ai Pronto Soccorso e all'Emergenza Territoriale (118); tale qualifica resta invariata anche in caso di eventuale trasferimento temporaneo all'estero inerente programmi internazionali di formazione specialistica;
2. per tutti i Medici Specializzandi, fatta salva l'iscrizione gratuita prevista dal comma 1 del suddetto art. 11 dello Statuto, la domanda di iscrizione, redatta esclusivamente sul modello appositamente predisposto ed approvato, all'uopo allegato al presente Regolamento, deve recare tutti i dati necessari per la corretta identificazione anagrafica e professionale del richiedente, deve essere inviata come indicato sul modello suddetto alla Segreteria Nazionale, e segue specifico iter procedurale; la certificazione di iscrizione alla Scuola di Specializzazione può essere sostituita da idonea autocertificazione;
3. il Medico Specializzando la cui situazione, successivamente all'iscrizione, dovesse variare, dovrà sottoscrivere una nuova domanda di iscrizione;
4. per tutti i Medici Specializzandi, l'eventuale diritto alla fruizione di qualsivoglia convenzione stipulata dall'A.A.R.O.I.-EM.A.C. con soggetti terzi, ed in particolare per le convenzioni assicurative, è regolato direttamente ed esclusivamente dalle specifiche clausole e condizioni di tali convenzioni, che si intendono da tutti gli Iscritti personalmente ed integralmente conosciute ed accettate senza riserva alcuna; tutte le suddette convenzioni sono suscettibili di variazioni, e nessuna responsabilità potrà essere assunta dall'Associazione, né ad essa addebitata da chicchessia, per qualunque errata interpretazione e/o applicazione e/o variazione delle condizioni di tutte le suddette convenzioni stipulate dall'Associazione con soggetti terzi;
5. per tutti i Medici Specializzandi, per Sezione di competenza territoriale si intende la Sezione nel cui territorio italiano insiste la sede della Scuola Universitaria di specializzazione, o, in alternativa, secondo l'indicazione del Medico Specializzando interessato, quella nel cui territorio insiste la sede ospedaliera di formazione specialistica.

ART. 4

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 5 (CARATTERISTICHE), 6 (FINALITÀ), 8 (SOCI ORDINARI), 9 (SOCI PENSIONATI), 10 (SOCI ONORARI), 11 (MEDICI SPECIALIZZANDI), 12 (LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONISMO) dello Statuto:

1. per tutti i richiedenti l'iscrizione, con la sola eccezione di coloro i quali siano stati precedentemente espulsi dall'Associazione a seguito di provvedimento disciplinare, la Segreteria Nazionale, successivamente e in sequenza:
 - a) provvederà ad inviare la domanda di iscrizione al Presidente della Sezione Interregionale, Regionale, o Provinciale di Trento e Bolzano, di rispettiva competenza territoriale, per la sua tempestiva approvazione, da comunicarsi alla Segreteria Nazionale, entro 5 giorni lavorativi, decorsi i quali la domanda si considererà comunque approvata per silenzio/assenso;
 - b) provvederà ad attestare la sua regolare approvazione, nell'apposito spazio riservato;

Regolamento Esecutivo dello Statuto

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 26/03/2018

- c) provvederà, per ogni Socio Ordinario pagante la quota associativa mediante trattenuta mensile in busta-paga, a trasmettere all'Amministrazione interessata la suddetta domanda di iscrizione, completa di approvazione regionale, e di attestazione nazionale, come unica delega valida ed efficace per la trattenuta mensile in busta-paga;
2. tutte le domande di iscrizione che non abbiano seguito esattamente e consequenzialmente il suddetto iter non potranno essere ritenute valide;
 3. in caso di mancata approvazione, o comunque di reiezione della domanda di iscrizione, l'eventuale pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico viene restituito all'interessato;
 4. l'eventuale domanda di reinscrizione all'A.A.R.O.I.-EM.A.C. di un ex Iscritto espulso dall'Associazione a seguito di provvedimento disciplinare segue quanto previsto dal presente Regolamento;
 5. l'eventuale incongruenza tra situazione professionale e possibilità di iscrizione all'A.A.R.O.I.-EM.A.C. sarà valutata, nel rispetto di Statuto e di Regolamento, ai fini dell'accettazione, del mantenimento, o della revoca dell'iscrizione;
 6. il diritto dei Soci Ordinari, Pensionati, e Onorari all'elettorato attivo è inderogabilmente subordinato all'iscrizione associativa senza soluzione di continuità, almeno dal mese di Dicembre dell'anno solare precedente compreso, sino al momento del voto;
 7. il diritto dei Soci Ordinari all'elettorato passivo è inderogabilmente subordinato all'iscrizione associativa con tale, senza soluzione di continuità, almeno dal mese di Dicembre dell'anno solare precedente compreso, sino al momento del voto;
 8. in caso di perdita della continuità iscrivitiva, per l'eventuale reinscrizione è inderogabilmente necessaria una nuova procedura; l'eventuale domanda di reinscrizione di un ex Iscritto espulso dall'Associazione a seguito di provvedimento disciplinare segue quanto previsto dal presente Regolamento;
 9. in ogni caso di non corrispondenza tra situazione professionale e possibilità di iscrizione all'A.A.R.O.I.-EM.A.C., ai competenti Organi Direttivi dell'Associazione spetterà, nel rispetto di Statuto e di Regolamento, ogni decisione in merito all'accettazione, al mantenimento, o alla revoca dell'iscrizione;
 10. le decisioni assunte dagli Organi Direttivi dell'Associazione per le iniziative e per le azioni associative sono dirimenti per tutti gli Iscritti, i quali, come esplicitamente previsto dall'art. 5 comma 2 dello Statuto, sono tenuti a rispettarne la linea sindacale; in caso di comportamenti, da parte di un Iscritto, che siano palesemente in contrasto con la linea sindacale o con le finalità dall'A.A.R.O.I.-EM.A.C., di cui all'art. 6 dello Statuto, o che in qualsiasi modo palesemente ne invalidino, o ne contrastino, o ne sconfessino le iniziative organizzate per attuarle, al Consiglio Direttivo Nazionale spetterà, attraverso deliberazione espressa con la maggioranza dei due terzi dei voti, ogni decisione in merito al mantenimento o alla revoca dell'iscrizione; l'impegno al rispetto della linea sindacale dall'A.A.R.O.I.-EM.A.C. è di assoluta coerenza e rilevanza per gli Iscritti che in seno all'Associazione ricoprono mandati o incarichi statutari, i quali devono collaborare attivamente, in coerenza con tale linea, alle iniziative intraprese per sostenerla;
 11. in casi di particolare rilevanza associativa, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C. potrà valutare situazioni di contemporanea iscrizione ad altre Organizzazioni Sindacali e/o ad altre Associazioni riguardanti tutti gli Iscritti all'A.A.R.O.I.-EM.A.C., e decidere nel merito con la maggioranza dei due terzi dei voti;

Regolamento Esecutivo dello Statuto

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 26/03/2018

12. tutti gli Iscritti all'A.A.R.O.I.-EM.A.C. conferiscono all'Associazione consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/03 e s.m.i. per l'espletamento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli scopi statutari, istituzionali e strategici dell'Associazione e delle sue emanazioni e/o partecipazioni associative e/o societarie, decisi a livello centrale e/o declinati a livello periferico dai rispettivi Organi Statutari, anche tramite comunicazioni in forma cartacea, elettronica, telematica, telefonica, nonché per la comunicazione dei suddetti dati al Datore di Lavoro, e/o ad Enti Assistenziali e Previdenziali, e/o ad Amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi o possibilità di comunicazione entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 5

In attuazione di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto (ORGANI CENTRALI E PERIFERICI):

1. tutti i Componenti degli Organi Centrali e Periferici dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C. devono, per tutta la durata del loro mandato, a pena di decadenza, mantenere l'iscrizione come Soci Ordinari o come Soci Pensionati, fermi restando i rispettivi criteri di loro diritto all'elettorato attivo e/o passivo;
2. per tutti i Componenti degli Organi Centrali e Periferici dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C., è assolutamente incompatibile la contemporanea iscrizione ad altra Organizzazione Sindacale;
3. tutti i Componenti degli Organi Centrali e Periferici dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C., sia eletti che nominati, devono attestare sotto la propria responsabilità, a pena di decadenza, di non essere contemporaneamente iscritti ad altre Organizzazioni Sindacali o, in caso contrario, di aver provveduto a dimettersi da tali altre OO.SS., sottoscrivendo apposita dichiarazione;
4. nel caso di incompatibilità di cui al comma 2 del presente articolo, che riguardi alcuno dei Componenti degli Organi Centrali dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C., l'interessato è invitato dal Presidente Nazionale a scegliere se mantenere la carica associativa, con contestuale risoluzione della suddetta incompatibilità o, in alternativa, dimettersi dalla carica associativa; al perdurare della suddetta incompatibilità, il Presidente Nazionale dichiara la decadenza dell'interessato dalla carica associativa, e provvede alla sua surroga;
5. nel caso di incompatibilità di cui al comma 2 del presente articolo, che riguardi alcuno dei Componenti degli Organi Periferici dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C., l'interessato è invitato dal Presidente della rispettiva Sezione dell'Associazione a scegliere se mantenere la carica associativa, con contestuale risoluzione della suddetta incompatibilità, o in alternativa dimettersi dalla carica associativa; al perdurare della suddetta incompatibilità, il Presidente della rispettiva Sezione Interregionale, Regionale, o Provinciale di Trento e Bolzano, dell'Associazione, dichiara la decadenza dell'interessato dalla carica associativa, e provvede alla sua surroga;
6. nel caso di inerzia riguardante quanto previsto al precedente comma 4, le iniziative al riguardo sono assunte dalla Presidenza Nazionale;
7. in casi di particolare rilevanza associativa, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà valutare situazioni di contemporanea iscrizione ad altre Organizzazioni Sindacali anche di Iscritti che non siano Componenti degli Organi Centrali e Periferici della suddetta, e decidere nel merito con la maggioranza dei due terzi dei voti;

Regolamento Esecutivo dello Statuto

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 26/03/2018

8. in tutte le situazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, il Presidente Nazionale e i Presidenti delle Sezioni Interregionali, Regionali, o Provinciali di Trento e Bolzano, ciascuno nei propri ambiti, hanno la più ampia facoltà di individuare ed attuare le più opportune modalità di verifica; ogni onere della riprova di non iscrizione ad altre Organizzazioni Sindacali ricade sul diretto interessato;
9. in tutte le situazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà richiedere agli interessati la cancellazione da altre Organizzazioni Sindacali a cui risultino iscritti, e, in caso di mancata ottemperanza alla richiesta, procedere alla revoca dell'iscrizione all'Associazione con la maggioranza dei due terzi dei voti.

ART. 6

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 15 (IL CONGRESSO NAZIONALE), 18 (IL CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO), 21 (ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE), 22 (IL PRESIDENTE NAZIONALE), 27 (IL REVISORE UNICO CONTABILE-LEGALE NAZIONALE), 30 (IL CONSIGLIO NAZIONALE DI BILANCIO), 31 (IL COORDINATORE NAZIONALE DEI DELEGATI SCIENTIFICI REGIONALI), 32 (LE ASSEMBLEE INTERREGIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI DI TRENTO E BOLZANO), 38 (LE RAPPRESENTANZE AZIENDALI), dello Statuto, nonché per tutto quanto riguarda le convocazioni degli Organi Centrali e Periferici, nonché per tutto quanto riguarda tutte le restanti convocazioni associative:

1. tutte le suddette convocazioni possono essere effettuate per posta, per fax o per e-mail;
2. la partecipazione di qualsivoglia Iscritto alle convocazioni associative è inderogabilmente subordinata alla regolare iscrizione associativa al momento della riunione;
3. la partecipazione di qualsivoglia Iscritto all'elettorato attivo e/o passivo è inderogabilmente subordinata alla regolare iscrizione associativa al momento del voto, in continuità senza alcuna interruzione a far data almeno dal mese di Dicembre dell'anno solare precedente.

ART. 7

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 16 (IL CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO) e 17 (ELEZIONE DEGLI ORGANI CENTRALI) dello Statuto, nonché di quanto statutariamente previsto al proposito:

1. le candidature alla Presidenza Nazionale, unitamente ai relativi programmi, così come le candidature alle tre Vice Presidenze Nazionali elettive e quella al Coordinamento Ufficio Esteri, devono essere inderogabilmente predisposte in liste unitarie riportanti obbligatoriamente almeno tutte le suddette cinque candidature, ciascuna lista unitaria con la sottoscrizione in calce di ciascun Candidato, con firma autografa, attestante che la propria candidatura è espressa esclusivamente in quella ed in nessun'altra lista;
2. ciascuna lista unitaria di cui al precedente comma 1, per poter essere ammessa alle procedure elettive, deve essere inderogabilmente spedita dal Candidato alla Presidenza Nazionale, in qualità di mittente, al Segretario Nazionale tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da recapitarsi unicamente presso la sede legale dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C. entro e non oltre il termine di sessanta giorni prima del giorno di inizio dei lavori congressuali; a tal fine farà fede la data del timbro di spedizione

Regolamento Esecutivo dello Statuto

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 26/03/2018

- apposto dall'ufficio postale accettante; nessuna candidatura di cui al precedente comma 1 potrà essere ammessa alle procedure elettive qualora spedita o pervenuta diversamente, e/o oltre il suddetto inderogabile termine, fatte salve le eventuali sostituzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo;
3. il Segretario Nazionale, dopo aver confermato a ciascun Candidato alle cariche di cui al precedente comma 1 l'avvenuta ricezione delle suddette liste unitarie nel rispetto dei termini formali e temporali previsti, successivamente provvede a pubblicizzare agli Iscritti le liste e i rispettivi programmi;
 4. le candidature al Collegio dei Probiviri possono essere presentate anche singolarmente; tali candidature, per poter essere ammesse alle procedure elettive, devono essere presentate dagli interessati al Segretario Nazionale, in forma scritta e sottoscritta in calce con firma autografa, inderogabilmente, al più tardi, prima dell'inizio delle procedure di nomina della Commissione di verifica dei poteri dei Delegati; nessuna altra candidatura alle cariche di cui al presente comma potrà essere ammessa alle procedure elettive qualora pervenuta diversamente, e/o oltre il suddetto inderogabile termine;
 5. ciascun Socio Ordinario può personalmente candidarsi ad una sola carica tra quelle previste dai commi 1 e 4 del presente articolo, e in una sola lista per quanto riguarda le cariche previste dal comma 1 del presente articolo; ogni eventuale difformità al riguardo comporterà contestualmente l'ineleggibilità a qualsivoglia carica, per le elezioni congressuali in corso, del Socio candidato a più di una carica o in più di una lista;
 6. l'eventuale ritiro di qualsivoglia candidatura tra quelle previste dai commi 1 e 4 del presente articolo deve essere comunicata formalmente al Segretario Nazionale prima dell'inizio delle procedure di nomina della Commissione di verifica dei poteri dei Delegati, ed una volta avvenuta è irrevocabile;
 7. l'eventuale ritiro di una candidatura alla Presidenza Nazionale può dar luogo alla sua sostituzione una tantum a cura di almeno uno dei tre Candidati alle Vice Presidenze Area Nord, Centro e Sud della lista interessata, da comunicarsi formalmente al Segretario Nazionale entro e non oltre il termine dei lavori della prima giornata congressuale;
 8. in caso di ritiro di candidature, diverse da quella alla Presidenza Nazionale, facenti parte della lista unitaria di cui al comma 1 del presente articolo, il Candidato alla Presidenza Nazionale della lista interessata dal ritiro può sostituire unicamente le candidature ritirate entro e non oltre il termine dei lavori della prima giornata congressuale, dandone formale comunicazione al Segretario Nazionale; il mancato reintegro della lista unitaria interessata dal ritiro entro il suddetto termine comporta l'immediata decadenza dell'intera lista, e la contestuale ineleggibilità a qualsivoglia carica, per le elezioni congressuali in corso, di tutti i Candidati della suddetta lista;
 9. la Commissione di verifica dei poteri dei Delegati, subito dopo il suo insediamento, riceve dal Segretario Nazionale le Candidature regolarmente pervenute e ne prende atto;
 10. esclusivamente nel caso in cui al Segretario Nazionale non pervengano, entro i termini rispettivamente stabiliti, almeno una lista unitaria per l'elezione alle cariche di cui al comma 1 del presente articolo, e/o candidature sufficienti per l'elezione alle cariche di cui al comma 4 del presente articolo, così come in tutti i restanti casi di candidature vacanti, spetta all'Assemblea Congressuale, dopo l'insediamento della Commissione di verifica dei poteri dei Delegati, deliberare a maggioranza semplice quanto necessario

Regolamento Esecutivo dello Statuto

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 26/03/2018

per il rinnovo delle cariche corrispondenti, restando comunque ferma e prioritaria la necessaria continuità statutaria delle rispettive funzioni associative;

11. la presentazione delle candidature di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo in conformità a tutto quanto previsto da Statuto e Regolamento è *conditio sine qua non* affinché le suddette candidature possano validamente ricevere voti;
12. i voti eventualmente riportati da Soci non candidati ad alcuna delle cariche di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, così come i voti eventualmente riportati da Soci candidati ad una carica diversa da quella per la quale si siano candidati, saranno nulli;
13. per le procedure elettive dovranno essere predisposte supporti cartacei o informatici per l'elezione:
 - a) del Presidente Nazionale;
 - b) del Vice Presidente dell'Area Nord;
 - c) del Vice Presidente dell'Area Centro;
 - d) del Vice Presidente dell'Area Sud;
 - e) del Coordinatore dell'Ufficio Esteri;
 - f) del Collegio dei Probiviri, specificanti le cariche dei Componenti Effettivi e del Componente Supplente;
14. per le procedure elettive relative alle liste unitarie di cui al comma 1 del presente articolo:
 - a) ogni Candidato alla carica di Presidente Nazionale sarà il capolista;
 - b) ciascun Delegato potrà esprimere il proprio voto unicamente per una sola lista unitaria;
 - c) ai fini effettivi del voto di lista unitaria, il voto per una o più candidature di lista varrà come voto di lista per tutti i Candidati della medesima;
 - d) saranno nulli, per tutte le liste e per tutte le rispettive candidature coinvolte, i voti eventualmente espressi per Candidati appartenenti a liste differenti;
 - e) i Candidati della lista che avrà riportato il maggior numero di voti validi risulteranno tutti eletti alle corrispondenti cariche;
15. per le procedure elettive relative alle candidature di cui al comma 4 del presente articolo:
 - a) ciascun Delegato potrà esprimere il proprio voto entro i limiti di tre preferenze per i Componenti Effettivi e di una preferenza per il Componente Supplente del Collegio dei Probiviri;
 - b) saranno nulli i voti eventualmente espressi in eccesso rispetto ai suddetti limiti;
16. a seguito di eventuale decadenza, per qualsivoglia motivo, di cariche corrispondenti al Coordinatore dell'Ufficio Esteri, così come ai Componenti Effettivi e/o al Componente Supplente del Collegio dei Probiviri, tali cariche potranno, nelle more delle successive elezioni congressuali, affinché possa essere assicurata la necessaria continuità statutaria delle rispettive funzioni associative, essere sostituite per cooptazione, con Soci Ordinari nominati con la maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo Nazionale riunito in seduta, che li sceglierà tra i Soci i quali ne possiedono i rispettivi requisiti; tale funzione di sostituzione decadrà automaticamente al momento della nomina dei rispettivi nuovi eletti in occasione delle successive elezioni congressuali.

ART. 8

In attuazione di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 19 dello Statuto (COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE) a proposito delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale:

Regolamento Esecutivo dello Statuto

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 26/03/2018

1. ciascuno dei Presidenti delle Sezioni Interregionali, Regionali, o Provinciali di Trento e Bolzano, può farsi sostituire, a tutti gli effetti, a mezzo di regolare delega scritta, da un Consigliere della propria Sezione;
2. ciascuno dei Presidenti delle Sezioni Interregionali, Regionali, o Provinciali di Trento e Bolzano, o il suo delegato, può farsi accompagnare da un Vice Presidente o da un Consigliere della propria Sezione, a spese della medesima.

ART. 9

In attuazione di quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto (COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE):

1. le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi in cui è statutariamente prevista la maggioranza dei 2/3 dei voti a favore.

ART. 10

In attuazione di quanto previsto dalla lettera g del comma 3 dell'art. 20 (COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE), nonché dal comma 1 dell'art. 26 (IL TESORIERE NAZIONALE), nonché dall'art. 27 (IL REVISORE UNICO CONTABILE-LEGALE NAZIONALE), nonché dal comma 4 dell'art. 30 (IL CONSIGLIO NAZIONALE DI BILANCIO), dello Statuto, in materia di amministrazione e gestione economico-finanziaria dell'Associazione:

1. entro il 30 Aprile di ogni anno, al Consiglio Direttivo Nazionale spetta:
 - a) l'esame del Rendiconto Economico-Finanziario Consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente, predisposto dal Tesoriere Nazionale, per la sua successiva verifica da parte del Revisore Unico Contabile-Legale, e per la sua successiva approvazione da parte del Consiglio di Bilancio;
 - b) l'approvazione del Bilancio Economico-Finanziario Preventivo relativo all'esercizio dell'anno in corso, predisposto dal Tesoriere Nazionale;
2. successivamente all'esame del Rendiconto Economico-Finanziario Consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, al Tesoriere Nazionale ne spetta la trasmissione al Revisore Unico Contabile-Legale, in tempo utile affinché esso esprima con una relazione, entro il 15 Maggio, il proprio parere in merito alla sua approvazione da parte del Consiglio di Bilancio;
3. successivamente al suddetto parere, il Presidente Nazionale fa trasmettere il Rendiconto Economico-Finanziario Consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente, predisposto dal Tesoriere Nazionale, esaminato dal Consiglio Direttivo Nazionale, e corredato di quanto di competenza del Revisore Unico Contabile-Legale, al Consiglio di Bilancio, cui spetta la sua approvazione entro il 31 Maggio di ogni anno.

ART. 11

In attuazione di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto (ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE):

1. ogni Componente del Consiglio Direttivo Nazionale dispone di un numero di voti pari a quello previsto dal comma 3 dell'art. 21 dello Statuto, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 19 dello Statuto;

Regolamento Esecutivo dello Statuto

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 26/03/2018

2. il Presidente Nazionale, nel caso di urgenti necessità relative a decisioni che non possano attendere di essere approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale riunito in seduta, ha facoltà di richiederne l'approvazione tramite e-mail o con altra modalità telematica. In tal caso, tali decisioni si intendono approvate con il favore della maggioranza semplice dei voti rappresentati dai Consiglieri Nazionali.

ART. 12

In attuazione di quanto previsto al comma 1 dell'art. 22 (IL PRESIDENTE NAZIONALE), al comma 3 dell'art. 23 (I VICE PRESIDENTI NAZIONALI), al comma 2 dell'art. 25 (IL SEGRETARIO NAZIONALE), al comma 3 dell'art. 26 (IL TESORIERE NAZIONALE), nonché al comma 3 dell'art. 34 (I PRESIDENTI DELLE SEZIONI INTERREGIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI) dello Statuto:

1. tutti i Soci che usufruiscono del distacco o dell'aspettativa sindacale, hanno diritto, su loro richiesta, al ristoro delle conseguenti perdite economiche rilevabili sulla base della differenza tra la media dei CUD degli ultimi tre anni di attività lavorativa a tempo pieno precedenti al distacco o all'aspettativa, e il CUD dell'anno di fruizione del distacco o dell'aspettativa, in relazione alle voci stipendiali indicate nell'elenco sotto riportato al comma 2 del presente articolo. Tale ristoro, commisurato alla percentuale di distacco ed al netto degli eventuali incrementi retributivi stipendiali previsti di successivi rinnovi contrattuali, potrà avvenire a carico delle casse nazionali per i distacchi inerenti esigenze o incarichi nazionali, a carico delle casse regionali per i distacchi inerenti esigenze regionali, escludendo le voci stipendiali ridotte o cessate per effetto di scelte personali indipendenti dalle necessità associative legate al distacco; le competenze economiche lorde dovranno essere verificate dal Revisore Unico Contabile-Legale, e saranno soggette alla vigente normativa fiscale e previdenziale;
2. *ELENCO VOCI STIPENDIALI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1 (fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni di inquadramento retributivo previste dai rinnovi contrattuali)*
 - a) Stipendio Tabellare;
 - b) Retribuzione Individuale di Anzianità, nelle sue voci differenziate;
 - c) Indennità di Specificità Medica;
 - d) Indennità di Esclusività del Rapporto di Lavoro (solo in caso di opzione per l'intramoenia);
 - e) Retribuzione di Posizione, nelle sue voci differenziate;
 - f) Maggiorazione della Retribuzione di Posizione per il Direttore di Dipartimento;
 - g) Specifico Trattamento Economico per Direzione di Struttura, nelle sue voci differenziate;
 - h) Assegno "ad personam";
 - i) Retribuzione di Risultato;
 - j) Indennità di Pronta Disponibilità;
 - k) Indennità notturna
 - l) Indennità festiva
 - m) Indennità di guardia notturna;
 - n) Indennità e Retribuzione per Ore Lavorate in Straordinario;
 - o) Retribuzione percepita in ALPI in tutte le forme previste dall'articolato contrattuale;

Regolamento Esecutivo dello Statuto

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 26/03/2018

p) Tredicesima mensilità;

3. l'eventuale fruizione di permessi finalizzata a specifiche esigenze associative di carattere nazionale potrà dar luogo, caso per caso, al ristoro delle conseguenti perdite economiche, computato in base alle voci stipendiali perse di conseguenza.

ART. 13

In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 21 (COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE), nonché dal comma 1 dell'art. 31 (IL COORDINATORE NAZIONALE DEI DELEGATI SCIENTIFICI REGIONALI) dello Statuto:

1. il Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 21 dello Statuto, elegge a maggioranza semplice dei voti il Coordinatore dei Delegati Scientifici Regionali in occasione della prima riunione post-congressuale;
2. il Coordinatore, da nominarsi esclusivamente tra i Soci dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C., deve possedere un curriculum di alto valore scientifico;
3. il Coordinatore dura in carica quattro anni e può essere rieletto;
4. il Consiglio Direttivo Nazionale può, in qualsiasi momento, revocare il mandato al Coordinatore, con provvedimento motivato, a maggioranza semplice dei voti, con contestuale o successiva elezione di un nuovo Coordinatore, con le stesse modalità previste dal comma 2 dell'art. 21 dello Statuto.

ART. 14

In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 25 dello Statuto (IL SEGRETARIO NAZIONALE):

1. ai fini della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, solo il Segretario Nazionale è autorizzato ad effettuare la registrazione audio e/o audio-video della seduta in corso. Tale registrazione è resa disponibile per i soli Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, a loro richiesta, a cura del Segretario Nazionale, d'intesa con il Presidente Nazionale;
2. eventuali osservazioni, e/o eventuali proposte di modifiche e/o di integrazioni ai suddetti verbali dovranno giungere al Segretario Nazionale, da parte dei presenti alla riunione, non oltre 5 giorni dalla data di invio delle relative bozze.

ART. 15

In attuazione di quanto previsto dall'art. 28 (IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI) dello Statuto, nonché di quanto statutariamente correlato:

1. Il Collegio dei Probiviri interviene, su mandato del Consiglio Nazionale in carica conferitogli a maggioranza semplice, in funzione arbitrale per dirimere eventuali controversie tra gli Iscritti su materie di interesse dell'Associazione, in funzione giurisdizionale in ordine ai procedimenti e ai provvedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento;
2. il Collegio dei Probiviri è presieduto dal Presidente, o, in caso di impedimento, dal Componente anagraficamente più anziano;
3. il voto dei Componenti del Collegio dei Probiviri può essere esclusivamente favorevole o contrario; non è possibile l'astensione;

Regolamento Esecutivo dello Statuto

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 26/03/2018

4. le decisioni del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza semplice dei voti;
5. il Componente Supplente partecipa alle sedute del Collegio dei Probiviri soltanto in caso di assenza o di impedimento di uno dei Componenti Effettivi.

ART. 16

In attuazione di quanto previsto dall'art. 29 (PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI) dello Statuto, nonché di quanto statutariamente correlato:

1. le richieste di avvio di procedimento disciplinare devono essere formalmente indirizzate al Segretario Nazionale, corredate di una circostanziata descrizione dei fatti che le motivino:
 - a) da parte del Consiglio Nazionale, a maggioranza semplice dei voti rappresentati dai suoi Componenti riuniti in seduta; in questo caso le richieste di avvio di procedimento disciplinare possono riguardare tutti gli Iscritti;
 - b) da parte dei Consigli Direttivi delle Sezioni Interregionali, Regionali, o Provinciali di Trento e Bolzano, a maggioranza semplice dei voti rappresentati dai suoi Componenti riuniti in seduta; in questo caso le richieste di avvio di procedimento disciplinare possono riguardare i soli Iscritti appartenenti alla rispettiva Sezione;
2. ogni procedimento disciplinare può esitare nell'archiviazione del caso, oppure, in ordine di rilevanza, in un provvedimento di:
 - a) ammonizione;
 - b) censura;
 - c) sospensione dall'Associazione;
 - d) espulsione dall'Associazione;
3. l'adozione di provvedimenti disciplinari, esclude ogni diritto a rimborsi riguardanti la quota associativa già pagata;
4. l'ammonizione ha il valore di un avvertimento preventivo; viene rivolta all'Iscritto che abbia tenuto un comportamento inadeguato agli scopi e alle finalità dell'Associazione, senza, però, commettere deliberatamente scorrettezze, ovvero azioni e/o omissioni, contrarie per Statuto dell'Associazione o per politica associativa agli scopi e alle finalità dell'Associazione, per le quali si irrogano sanzioni più rilevanti; l'Iscritto può essere ammonito anche due volte; l'Iscritto colpito da provvedimento esecutivo di ammonizione, purché in regola con il pagamento della quota associativa, conserva ogni diritto conseguente alla propria iscrizione all'Associazione;
5. la censura viene irrogata all'Iscritto che persista nel comportamento inadeguato nell'ambito dell'Associazione, per il quale comportamento sia già stato ammonito almeno una volta; viene altresì irrogata all'Iscritto che abbia commesso deliberatamente scorrettezze, ovvero azioni e/o omissioni, contrarie per Statuto dell'Associazione o per politica associativa agli scopi e alle finalità dell'Associazione, per le quali la censura rappresenta il provvedimento disciplinare minimo da adottarsi; l'Iscritto colpito da

Regolamento Esecutivo dello Statuto

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 26/03/2018

- provvedimento esecutivo di censura, purché in regola con il pagamento della quota associativa, conserva ogni diritto conseguente alla propria iscrizione all'Associazione;
6. la sospensione viene irrogata all'Isritto nei casi di particolare gravità; viene altresì irrogata all'Isritto che persista nel comportamento scorretto per il quale comportamento sia già stato censurato; il periodo di sospensione non può essere superiore a sei mesi; l'Isritto colpito da provvedimento esecutivo di sospensione dall'Associazione, purché in regola con il pagamento della quota associativa, perde, limitatamente al periodo di sospensione, ogni diritto inerente a qualsivoglia attività associativa, ma conserva senza alcuna interruzione la fruizione di qualsivoglia convenzione stipulata dall'Associazione con soggetti terzi, con particolare riferimento alle convenzioni assicurative;
 7. l'espulsione dall'Associazione viene irrogata all'Isritto nei casi di eccezionale gravità, che rendano incompatibile la permanenza dell'Isritto in seno all'Associazione; l'Isritto colpito da provvedimento esecutivo di espulsione dall'Associazione perde:
 - a) ogni diritto che riguardi la partecipazione a qualsivoglia attività associativa con effetto immediato, al momento del provvedimento esecutivo di espulsione;
 - b) ogni diritto che riguardi la fruizione di qualsivoglia convenzione stipulata dall'A.A.R.O.I.-EM.A.C. con soggetti terzi a far data dalla specifica scadenza anniversaria di ogni convenzione eventualmente sottoscritta;
 8. l'eventuale avvio di procedimento disciplinare, così come il suo esito, viene notificato all'interessato con raccomandata a/r o con modalità equivalente a cura del Segretario Nazionale;
 9. il Consiglio Nazionale può decidere di riesaminare un provvedimento disciplinare già esecutivo, qualora venga in possesso o a conoscenza di nuovi elementi, determinanti la necessità di tale riesame;
 10. i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari devono essere presentati, da parte degli Isritti colpiti dai provvedimenti, entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla notifica, con lettera raccomandata a/r indirizzata, presso la Sede Legale dell'Associazione, al Segretario Nazionale, che li rimette alle decisioni del Consiglio Nazionale;
 11. l'ex Isritto che sia stato espulso dall'Associazione non può presentare domanda di reiscrizione prima che siano trascorsi tre anni dalla data effettiva dell'espulsione;
 12. la domanda di reiscrizione da parte dell'ex Isritto colpito da efficace provvedimento di espulsione, redatta esclusivamente sul modello appositamente predisposto ed approvato, all'uopo allegato al presente Regolamento, deve essere inviata, come indicato sul modello suddetto, alla Segreteria Nazionale dell'Associazione;
 13. successivamente, in sequenza:
 - a) la Segreteria Nazionale provvede, previi i necessari controlli di regolarità della domanda di iscrizione, ad inviarla al Presidente della Sezione Interregionale, Regionale, o Provinciale di Bolzano e di Trento, di rispettiva competenza territoriale;

Regolamento Esecutivo dello Statuto

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 26/03/2018

- b) il Presidente della Sezione territoriale competente acquisisce, in merito a tale domanda di reiscrizione, da parte del Consiglio Regionale della rispettiva Sezione, a maggioranza dei due terzi, entro trenta giorni, un parere non vincolante all'approvazione della domanda;
- 14. in caso di parere sfavorevole da parte della Sezione competente, la domanda è automaticamente respinta, e l'eventuale pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico viene restituito all'interessato;
- 15. in caso di parere favorevole da parte della Sezione territoriale competente, la decisione in ordine all'accoglimento della domanda di reiscrizione viene rimessa al Consiglio Nazionale.

ART. 17

In attuazione di quanto previsto dall'art. 32 (LE ASSEMBLEE INTERREGIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI DI TRENTO E BOLZANO) e dall'art. 33 (I CONSIGLI DIRETTIVI DELLE SEZIONI INTERREGIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI DI TRENTO E BOLZANO) dello Statuto, e in riferimento a tutto quanto nello Statuto vi sia attinente:

- 1. le Assemblee delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano, procederanno all'elezione degli Organi delle rispettive Sezioni, e dei Delegati al Congresso Nazionale, con le seguenti modalità:
 - a) le Assemblee saranno convocate a cura dei Presidenti delle suddette Sezioni almeno 60 giorni prima della data di inizio del Congresso Nazionale con un preavviso di almeno 20 giorni a mezzo di posta, fax o e-mail. La convocazione, inviata ai Soci, deve specificare giorno, ora e luogo dell'Assemblea, e deve contenere l'Ordine del Giorno dei lavori;
 - b) in conformità alle prescrizioni del comma 3 dell'art. 21 dello Statuto, saranno ammessi al voto attivo e passivo, secondo la loro qualifica, gli Iscritti all'Associazione che figureranno nell'elenco risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente, fornito a ciascuna Sezione dalla Segreteria Nazionale, e la cui iscrizione non risulti revocata o inefficace alla data dell'Assemblea elettiva;
 - c) nel corso delle Assemblee elettive, all'uopo indette, si procede all'elezione dei Delegati al Congresso Nazionale, dei Presidenti delle singole Sezioni, e del Componente Effettivo e Supplente del Consiglio Nazionale di Bilancio, con scheda comune per gli Iscritti di tutte le Province, in regola con il pagamento della quota associativa; le suddette Assemblee, qualora non si avvalgano di un proprio Organo di Revisione Contabile-Legale, provvedono anche all'elezione dei Componenti Effettivi e Supplenti dei Collegi dei Revisori dei Conti delle rispettive Sezioni; le deleghe al voto per le suddette cariche sono ammesse tra Soci di pari qualifica;
 - d) al fine di garantire la rappresentatività delle singole Province in seno al Consiglio Direttivo delle Sezioni, per l'elezione dei Componenti gli stessi Consigli, devono essere utilizzate schede differenziate con cui gli Iscritti delle singole Province eleggono i propri Rappresentanti nel rispetto del numero precedentemente stabilito dal Consiglio Direttivo della stessa Sezione; le deleghe al voto per le suddette cariche sono ammesse tra Soci appartenenti alla medesima Provincia;
 - e) i Soci Liberi Professionisti, qualora l'elezione del Consigliere Regionale Libero Professionista prevista al comma 3 dell'art. 33 dello Statuto sia deliberata

Regolamento Esecutivo dello Statuto

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 26/03/2018

dall'Assemblea Regionale, eleggono in sede della stessa Assemblea il loro Rappresentante in seno al Consiglio Regionale, con un'apposita scheda in analogia a quella utilizzata per l'elezione dei Consiglieri eletti dagli Iscritti delle singole Province; le deleghe al voto per la suddetta carica sono ammesse anche tra Soci di Province diverse;

- f) i Soci Pensionati contribuiscono con il proprio voto all'elezione dei Delegati al Congresso Nazionale, dei Presidenti delle singole Sezioni, dei Componenti Effettivi e Supplenti dei Collegi dei Revisori dei Conti delle stesse, dei Componenti del Consiglio di Bilancio, dei Consiglieri eletti dagli Iscritti delle singole Province; le deleghe al voto per le suddette cariche sono ammesse tra Soci appartenenti alla medesima Provincia;
2. per quanto riguarda le variazioni del numero dei Componenti dei Consigli Direttivi delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano, previste dal comma 5 dell'art. 33 dello Statuto:
 - a) le eventuali richieste di variazioni devono essere presentate ai Presidenti delle rispettive Sezioni da almeno un terzo dei Componenti dei rispettivi Consigli Direttivi, o da almeno un quinto dei Soci Ordinari delle Sezioni interessate, in regola con il pagamento della quota associativa;
 - b) le eventuali variazioni devono essere decise dai Consigli Direttivi interessati almeno 60 gg. prima dell'inizio del Congresso Nazionale; di tali variazioni i Presidenti dei Consigli Direttivi interessati devono dare immediata comunicazione al Presidente Nazionale;
 - c) per l'approvazione delle variazioni di cui al presente comma 2 è sufficiente la maggioranza semplice dei voti;
 - d) per le Sezioni Provinciali di Trento e Bolzano il numero dei Componenti dei rispettivi Consigli Direttivi rimane fissato al minimo previsto dal suddetto comma 5 dell'art. 33 dello Statuto;
3. in seno ai Consigli Direttivi delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano, ogni Componente del rispettivo Consiglio dispone di un voto singolo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 33 dello Statuto;
4. le Assemblee Interregionali, Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano, stabiliscono, all'inizio dei lavori, le modalità delle votazioni;
5. il Seggio Elettorale è composto dal Segretario-Tesoriere della Sezione, con funzioni di Presidente, e da due scrutatori nominati dall'Assemblea;
6. il Segretario-Tesoriere della Sezione, in caso di assenza o di impedimento, può essere sostituito, nelle sue funzioni di Presidente del Seggio, dal Presidente Regionale uscente o da un Consigliere Regionale uscente;
7. i Componenti del Seggio Elettorale verificano i poteri dei votanti, controllano l'andamento delle operazioni di voto ed eseguono lo spoglio delle schede, sottoscrivendo un apposito verbale, che viene allegato agli atti dell'Assemblea;
8. con specifico riferimento al comma 5 dell'art. 15 dello Statuto, nell'elezione dei Delegati al Congresso Nazionale, l'ultimo degli eletti rappresenta l'eventuale frazione di voti;
9. in attuazione di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 33 dello Statuto, ferme tutte le restanti disposizioni nel merito, il Presidente di una Sezione Interregionale, Regionale, o Provinciale di Trento e Bolzano, nel caso di urgenti necessità relative a decisioni che non possano attendere di essere approvate dal Consiglio della Sezione riunito in seduta,

Regolamento Esecutivo dello Statuto

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 26/03/2018

ha facoltà di richiederne l'approvazione tramite e-mail o con altra modalità telematica; in tal caso, tali decisioni si intendono approvate con il favore della maggioranza semplice dei voti;

10. in caso di impedimento a partecipare alle riunioni dei Consigli Direttivi delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano, ciascun Consigliere può farsi rappresentare, a tutti gli effetti ed a mezzo di regolare delega scritta, da un Rappresentante Aziendale di propria competenza territoriale; l'assenza ingiustificata o la sostituzione per più di tre Consigli Direttivi potrà essere oggetto di valutazione da parte del rispettivo Consiglio direttivo per eventuali provvedimenti.

ART. 18

In attuazione di tutto quanto previsto dallo Statuto nel merito dello svolgimento delle sedute Congressuali, delle Assemblee Interregionali, Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano, nonché delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dei Consigli Direttivi Interregionali, Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano:

1. nelle sedute e nelle riunioni di cui al presente articolo, chi intende intervenire nella discussione degli argomenti all'Ordine del Giorno deve iscriversi a parlare; l'iscrizione deve essere fatta dopo che il relatore ha completato la sua esposizione;
2. la facoltà di parlare è concessa dal Presidente della seduta o della riunione: egli concede tale facoltà seguendo l'ordine di iscrizione a parlare, e, qualora esigenze di tempo lo richiedano, può limitare la durata dell'intervento;
3. sono considerati rinunciatari gli iscritti a parlare che risultano assenti nel momento in cui è concessa loro la parola;
4. gli iscritti a parlare possono scambiarsi tra loro l'ordine di intervento, dandone comunicazione al Presidente della seduta o della riunione, che a sua volta ne informa i presenti;
5. nel corso delle sedute e delle riunioni di cui al presente articolo, possono essere richieste modifiche e/o introdotti argomenti non all'Ordine del Giorno purché motivate; tali modifiche e/o introduzioni devono essere richieste, all'inizio delle sedute e delle riunioni, dai rispettivi Presidenti o da almeno un quinto dei rispettivi Componenti presenti; sono rimesse dai rispettivi Presidenti alla votazione per alzata di mano, e sono approvate a maggioranza semplice dei voti;
6. nel corso delle sedute e delle riunioni di cui al presente articolo, possono essere sollevate questioni pregiudiziali e richieste sospensive, purché motivate; tali pregiudiziali e/o sospensive devono essere sollevate e/o richieste prima che inizi la discussione degli argomenti per i quali si intende sollevarle e richiederle, e devono essere discusse immediatamente; nel merito di tali pregiudiziali e/o sospensive possono parlare soltanto un oratore a favore e uno contro; esse sono rimesse dai rispettivi Presidenti alla votazione per alzata di mano, e sono approvate a maggioranza semplice dei voti;
7. in qualsiasi momento, nel corso di una seduta o di una riunione di cui al presente articolo, possono essere proposte mozioni d'ordine per un richiamo allo Statuto o al presente Regolamento, nonché all'Ordine del Giorno dei Lavori; tali mozioni devono essere discusse immediatamente; nel merito di tali mozioni possono parlare soltanto un oratore a favore e uno contro; esse sono rimesse dai rispettivi Presidenti alla votazione per alzata di mano, e sono approvate a maggioranza semplice dei voti;

Regolamento Esecutivo dello Statuto

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 26/03/2018

8. nel corso delle sedute e delle riunioni di cui al presente articolo, la maggioranza dei voti è riferita ai voti rappresentati dai presenti secondo quanto previsto dallo Statuto.

ART. 19

In attuazione di tutto quanto previsto dallo Statuto, nonché di tutto quanto previsto dal Regolamento Esecutivo dello Statuto, in ordine al computo della maggioranza dei voti:

1. per maggioranza semplice dei voti si intende quella costituita dagli aventi diritto al voto, come stabilito dallo Statuto, nonché dal presente Regolamento Esecutivo, nella misura del 50% dei voti + 1 voto;
2. per maggioranza dei due terzi dei voti si intende quella costituita dagli aventi diritto al voto, come stabilito dallo Statuto, nonché dal presente Regolamento Esecutivo, nella misura dei 2/3 dei voti.

ART. 20

In attuazione di tutto quanto previsto dallo Statuto nel merito dell'Organo Ufficiale di Informazione dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C.:

1. l'Organo Ufficiale di Informazione dell'Associazione può essere realizzato anche in formato elettronico e diffuso telematicamente, e/o nel tradizionale formato cartaceo;
2. il Direttore Responsabile dell'Organo Ufficiale dell'Associazione propone al Consiglio Direttivo Nazionale, per la rispettiva designazione, i nominativi dei Vice Direttori e dei Componenti del Comitato di Redazione.

ART. 21

In attuazione di quanto previsto dall'art. 30 (IL CONSIGLIO NAZIONALE DI BILANCIO):

1. l'assenza ingiustificata di un Consigliere di Bilancio Titolare non vicariata dal suo Supplente per più di un'occasione prevista per gli adempimenti statutari di competenza sarà condizione sufficiente per la rispettiva immediata decadenza, e ne esclude, contestualmente alla seconda occasione, il computo ai fini del quorum costitutivo del Consiglio di Bilancio;
2. a seguito di eventuale decadenza, per qualsivoglia motivo, di cariche corrispondenti al Consigliere di Bilancio Titolare o al Consigliere di Bilancio Supplente, tali cariche potranno, nelle more delle successive elezioni, affinché possa essere assicurata la necessaria continuità statutaria delle rispettive funzioni associative, essere sostituite per cooptazione, con Soci Ordinari nominati con la maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo della rispettiva Sezione Interregionale, Regionale, o Provinciale, riunito in seduta, che li sceglierà tra i Soci i quali ne possiedono i rispettivi requisiti;
3. al fine di assicurare l'indispensabile funzionamento dell'Organo, l'assenza comunque determinatasi di un Consigliere di Bilancio può essere vicariata da un Iscritto della rispettiva Sezione a ciò delegato;
4. il Consiglio di Bilancio è validamente costituito: in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei suoi Componenti, in seconda convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi Componenti.

ART. 22

Regolamento Esecutivo dello Statuto

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 26/03/2018

In attuazione di quanto previsto dall'art. 37 dello Statuto (BILANCI, REVISIONE E CONTROLLO CONTABILE–LEGALE DELLE SEZIONI INTERREGIONALI, REGIONALI, E PROVINCIALI DI TRENTO E BOLZANO):

1. i Collegi dei Revisori dei Conti delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano, sono costituiti da tre Revisori Effettivi e da due Revisori Supplenti;
2. i Componenti Effettivi e i Componenti Supplenti dei suddetti Collegi sono eletti dall'Assemblea Ordinaria della rispettiva Sezione tra i Soci Ordinari della medesima Sezione;
3. i Componenti Effettivi e i Componenti Supplenti dei suddetti Collegi durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili;
4. i Componenti Effettivi e i Componenti Supplenti dei suddetti Collegi non possono contemporaneamente ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione;
5. nell'ambito delle rispettive Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano, i Collegi dei Revisori dei Conti, o in loro vece i rispettivi Revisori Contabili-Legali, espletano le loro funzioni ed i loro compiti nel rispetto delle norme di legge obbligatoriamente applicabili;
6. in presenza di situazioni di incompatibilità, che riguardino alcuno dei Componenti Effettivi e dei Componenti Supplenti dei suddetti Collegi, l'interessato è invitato dal Presidente Regionale della rispettiva Sezione dell'Associazione, a scegliere se mantenere la carica associativa, con contestuale risoluzione delle suddette situazioni di incompatibilità o, in alternativa, dimettersi dalla carica associativa;
7. al perdurare di alcuna delle suddette situazioni di incompatibilità, il Presidente della rispettiva Sezione Interregionale, Regionale, e Provinciale di Trento e Bolzano, dichiara la decadenza dell'interessato dalla carica di Componente Effettivo o di Componente Supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione interessata, e provvede alla sua surroga;
8. l'assenza ingiustificata di un Componente dei suddetti Collegi per più di un'occasione prevista per gli adempimenti statuari di competenza sarà condizione sufficiente per la rispettiva contestuale ed immediata decadenza;
9. a seguito di eventuale decadenza, per qualsivoglia motivo, di cariche corrispondenti ai Componenti Effettivi e/o Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano, tali cariche potranno, nelle more delle successive elezioni assembleari, affinché possa essere assicurata la necessaria continuità statutaria delle rispettive funzioni associative, essere sostituite per cooptazione, con Soci Ordinari nominati con la maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo della rispettiva Sezione Interregionale, Regionale, o Provinciale, riunito in seduta, che li sceglierà tra i Soci i quali ne possiedono i rispettivi requisiti.

ART. 23

In attuazione di quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto (REGOLAMENTO ESECUTIVO):

1. il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale in riferimento alle norme statuarie relative al funzionamento degli Organi Centrali e Periferici dell'Associazione;
2. le richieste di modifica del presente Regolamento devono essere presentate al Presidente Nazionale da almeno un terzo dei Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, o da almeno un quinto dei Soci Ordinari in regola con il pagamento della

Regolamento Esecutivo dello Statuto

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 26/03/2018

quota associativa; le proposte di modifica sono rimesse dal Presidente Nazionale alla votazione dei Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento;

3. le modifiche del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale con la maggioranza di due terzi dei voti.

ART. 24

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, e non ha comunque valore retroattivo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con riferimento all'art. 31 (IL COORDINATORE NAZIONALE DEI DELEGATI SCIENTIFICI REGIONALI) dello Statuto, la nomina a Coordinatore dei Delegati Scientifici Regionali attribuisce contestualmente allo stesso la carica di Presidente della S.I.A.R.E.D. fino ad eventuale variazione statutaria della medesima che ne normi diversamente la nomina o l'elezione;
2. Con riferimento all'art. 36 (IL COORDINATORE NAZIONALE DEI DELEGATI SCIENTIFICI REGIONALI) dello Statuto, la nomina a Delegato Scientifico Regionale attribuisce contestualmente allo stesso la carica di Componente Effettivo del Consiglio Direttivo della S.I.A.R.E.D. fino ad eventuale variazione statutaria della medesima che ne normi diversamente la nomina o l'elezione.